

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 17 FEBBRAIO 1999

N. 16

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 8

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1998, N. 3 ‘NORME URGENTI PER L’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DALLO STATO E DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI”.

Pag. 822

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 9

“DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DI POLIZIA VETERINARIA”.

Pag. 824

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 10

“SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”.

Pag. 828

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 8

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1998, N. 3 ‘NORME URGENTI PER L’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DALLO STATO E DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. Il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3 è così modificato: dopo le parole “pubblici servizi”, si sopprimono le parole sino a “degli strumenti stessi” e si aggiunge: “la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti costituisce adozione di variante agli strumenti urbanistici. La delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la Segreteria comunale. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e all’Albo pretorio del Comune. Nei successivi dieci giorni si possono presentare osservazioni. Sca-

duti i termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle osservazioni presentate”.

2. Il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 3 del 1998 è così modificato:

“2. Le deliberazioni di cui al comma 1 non sono soggette né a controllo né ad autorizzazione e approvazione regionale”.

Art. 2

1. Dopo l’art. 6 della legge regionale n. 3 del 1998 è aggiunto il seguente art. 6 bis:

“Art. 6 bis

1. Ai fini urbanistici, edilizi, paesaggistico-ambientale e per ogni effetto di legge, la dichiarazione di pubblico interesse e di pubblica utilità di cui al precedente art. 6 può riguardare unicamente le opere di seguito elencate:

- a) opere realizzate da enti o organismi pubblici anche se non classificabili quali opere pubbliche;
- b) opere realizzate da soggetti privati che godono di finanziamento pubblico o che rientrano in programmi relativi alla previsione di urbanizzazione, strutture, infrastrutture o servizi pubblici o di interesse pubblico;
- c) opere per le quali l’interesse pubblico e la pubblica utilità sono riconosciute da norme legislative statali e regionali”.

Art. 3

1. Alla legge regionale n. 3 del 1998 è aggiunto il seguente art. 6 ter:

“Art. 6 ter

1. Per quanto previsto all’art. 6 bis si seguono le procedure di cui all’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ai regolamenti successivi”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 Febbraio 1999

DISTASO

N O T E

Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dall’Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell’art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota alla legge

Si riporta il testo aggiornato della l.r. 3/98, già modificata dalla

l.r. 14/98, coordinata con le modifiche e integrazioni recate dalla presente legge:

Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3

“Norme urgenti per l’accelerazione delle procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo stato e amministrazioni centrali” (Pubblicata nel BUR n. 8 del 26-1-1998)

Art. 1

(Modifiche dei programmi comunitari)

1. Le modifiche del POP Puglia 1994-1999, nonché degli altri

programmi comunitari, sono sottoposte all'approvazione del Comitato di sorveglianza e/o dei Servizi della Commissione UE, secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 2082 del 20 luglio 1993 e dalle disposizioni comuni di attuazione dei QCS 94/99 approvato con decisione della Commissione UE C(94) 1835 del 29 luglio 1994, dopo che le stesse sono adottate dalla Giunta regionale, previo parere della Prima Commissione consiliare permanente che si esprimerà entro quindici giorni dalla data di assegnazione.

2. Le deliberazioni del Comitato di sorveglianza e le decisioni della Commissione UE sono immediatamente esecutive e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 2
(Valutazione di impatto ambientale)

1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale":

- a) la Regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
- b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria è costituito dall'Assessorato all'ambiente, che si avvale anche dei settori e uffici competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale;
- c) la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata a cura del proponente presso gli uffici della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli enti gestione;
- d) contemporaneamente, il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

2. La Giunta regionale, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, è autorizzata a delimitare le aree naturali protette individuate dall'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.

3. Per i progetti di infrastrutture di cui all'allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ammessi a finanziamento nell'ambito del POP 1994-1999 alla data di entrata in vigore della presente legge, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, la Regione, sentite le Amministrazioni municipali nei cui territori sono realizzate le opere, decide, entro trenta giorni dall'annuncio di cui al comma 4, se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere c/o impianti.

4. Il soggetto attuatore, dopo il deposito del progetto dell'opera presso l'Assessorato all'ambiente, provvede a pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato l'annuncio della attivazione della procedura di cui al comma 3, nel quale sono specificati l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera, nonché l'indicazione dei termini e del luogo di deposito del progetto.

5. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3 si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui al comma 4.

Art. 3
(Autorizzazioni in materia di vincolo paesaggistico)

1. Ai fini della realizzazione di opere pubbliche finanziate nell'ambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali ed Enti strumentali dello Stato, all'art. 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: "p) di realizzazione di opere pubbliche."

2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1 non si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.

3. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli Enti strumentali statali e regionali può essere autorizzata dal Sindaco in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, secondo le procedure previste dagli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8.

Art. 4
(Varianti agli strumenti urbanistici)

1. Nel caso in cui le opere pubbliche, finanziate nell'ambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali o da enti strumentali dello Stato, nonché da Province, Comuni e Comunità montane, ricadono in aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti costituisce adozione di variante agli strumenti urbanistici. La delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la Segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e all'Albo pretorio del Comune. Nei successivi dieci giorni si possono presentare osservazioni. Scaduti i termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle osservazioni presentate.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 non sono soggette né a controllo né ad autorizzazione e approvazione regionale.

Art. 5
(Intese ex art. 81 decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

1. Le competenze della Regione nei procedimenti di intesa previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitate dal Coordinatore dell'Assessorato all'urbanistica, previo parere del Comitato urbanistico regionale, che adotta gli atti relativi nel termine perentorio di sessanta giorni dal data di ricevimento della domanda.

2. Il parere del CUR di cui al comma 1 dovrà essere espresso entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

3. Per le opere che ricadono nel territorio di un solo Comune le competenze regionali di cui al comma precedente sono delegate al Sindaco.

Art. 6
(Opere di pubblico interesse)

1. Le disposizioni di cui agli artt. 3 - comma 3 - e 4 si applicano, oltre che alle opere e lavori pubblici, anche alle opere dichiarate di pubblico interesse dal Comune nel cui territorio l'opera stessa insiste.

Art. 6 bis

1. Ai fini urbanistici, edilizi, paesaggistico-ambientale e per ogni effetto di legge, la dichiarazione di pubblico interesse e di pubblica utilità di cui al precedente art. 6 può riguardare unicamente le opere di seguito elencate:

- a) opere realizzate da enti o organismi pubblici anche se non classificati quali opere pubbliche;
- b) opere realizzate da soggetti privati che godono di finanziamento pubblico o che rientrano in programmi relativi alla previsione di urbanizzazioni, strutture, infrastrutture o servizi pubblici o di interesse pubblico;
- c) opere per le quali l'interesse pubblico o la pubblica utilità sono riconosciute da norme legislative statali o regionali.

Art. 6 ter

1. Per quanto previsto dall'art. 6 bis si seguono le procedure di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ai regolamenti successivi. (')

Art. 7
(Proroga termini attuazione misure POP 1994-1999)

1. Il termine entro il quale devono essere appaltati i lavori degli interventi già ammessi a finanziamento nell'ambito del POP 1994-1999, stabiliti dai bandi di gara in centotanta giorni dalla data di concessione degli stessi finanziamento, è prorogato al 31 marzo 1998 per gli interventi per i quali, al momento della scadenza dei suddetti termini, si è in presenza di atti comunali formali ed efficaci inerenti l'adozione della progettazione dell'intervento medesimo.

Decorso inutilmente il termine del 31 marzo 1998, la Giunta regionale dispone la revoca del finanziamento.

2. Restano fermi i termini temporali ultimi previsti per l'impegno delle risorse e la contabilizzazione delle relative spese di cui alla decisione della Commissione CEE del 22 maggio 1995.

3. I soggetti attuatori di misura FESR che hanno provveduto all'apertura dei Cantieri entro il 31 dicembre 1997 possono chiedere di utilizzare le economie, conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara, per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nell'ambito della quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine presentare progettazione esecutiva entro il 31 marzo 1998.

4. I soggetti attuatori di misura FERS relativa al secondo triennio 1994-1999, che provvederanno all'apertura dei cantieri nei termini previsti negli atti deliberativi di ammissione a finanziamento, possono chiedere, nei successivi centoventi giorni, di utilizzare le economie conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nell'ambito della quale è stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine contestualmente presentare progetto definitivo. I soggetti attuatori dovranno procedere al conseguente appalto nei modi di legge e alla stipula dei relativi contratti comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1999, pena la revoca, e all'erogazione della spesa, all'approvazione degli atti di collaudo e alla rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

Art. 8
(Modificazioni procedurali)

1. Dopo il punto 5.4 delle "Procedure tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4" (fatta esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 - 4.2.6 e 4.4.2) e dopo il punto 5.5 delle "Procedure tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4 - Misura 4.4.2. Attuazione Reg. CEE 866/90", sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti 5.4 bis e 5.5. bis:

I progetti per la realizzazione degli interventi previsti nel POP Puglia 1994-1999 - Sottoprogramma FEOGA - presentati a seguito del bando per il triennio 1997-1999, istruiti favorevolmente e non finanziabili per insufficienza di fondi per misura, formano una graduatoria aperta per l'ammissibilità a finanziamento con le eventuali disponibilità rivenienti dalla riprogrammazione delle schede finanziarie del medesimo POP.

L'ammissione a finanziamento dei progetti deve rispettare la graduatoria sino alla concorrenza delle somme rese disponibili con la riprogrammazione.

Le domande presentate dai richiedenti ai sensi del terzo capoverso dei precedenti punti 5.4 e 5.5, sono ammesse a finanziamento con priorità rispetto alle domande presentate a seguito del bando relativo al triennio 1997-1999".

Sono abrogate precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente articolo.

2. Il punto 9.3 delle "Procedure tecnico-amministrative per la concessione dei contributi previsti dal POP - Asse prioritario 4" (fatta esclusione per le Misure 4.2.4 - 4.2.5 - 4.2.6 e 4.4.2), è sostituito dal seguente:

Le varianti ai progetti esecutivi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie del POP Puglia 1994-1999 - Sottoprogramma FEOGA - che non alterino le finalità tecnico-economiche e che siano contenute nell'importo del 10% della spesa ammessa a contributo, possono essere approvate in via consuntiva su proposta del tecnico incaricato dell'accertamento finale di avvenuta e regolare esecuzione degli investimenti".

(*) L'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 così dispone:

Art. 25
Procedimento

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

LAVORI PREPARATORI

- Proposta di legge dei consiglieri Dipietrangelo - Angiuli - Colangelo - Colasanto ed altri dell'8-6-1998.

- Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22-12-1998.

- Vistata dal Commissario del Governo con nota dell'8-2-1999.

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 9

"DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DI POLIZIA VETERINARIA".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria di competenza della Regio-

ne o enti delegati fissando, laddove mancante, la misura del minimo edittale, fermo restando quella massima già determinata dalla legislazione statale con successivi adeguamenti.

Art. 2

(Misure igieniche contro le mosche)

1. La mancata predisposizione delle misure igienico-sanitarie previste dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 (norme obbligatorie per l'attuazione della legge 24 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 400 mila.

Art. 3

(Vigilanza sulle carni)

1. L'inosservanza delle disposizioni sulla vigilanza sanitaria delle carni prevista dal regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 4

(Carni avicunicole)

1. L'inosservanza degli artt. 4 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina) nonché delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia veterinaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 5

(Carni congelate)

1. L'inosservanza dell'art. 13 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concedo con il Ministro per la sanità e il Ministro per l'agricoltura e le foreste, 3 febbraio 1977 (regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1977, n. 63) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 830 mila a lire 5 milioni.

Art. 6

(Lavorazione e/o confezionamento di prodotti surgelati)

1. Chiunque lavora o confeziona prodotti alimentari

surgelati in locali dai quali non sono stati allontanati i rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 7

(Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari)

1. L'inosservanza degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 12 (comma 2), 18, 27, 34 e 36 (comma 2) della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria lire 1 milione a lire 6 milioni.

2. L'inosservanza degli artt. 7 (ultimo comma), 16, 17, 20 (commi 2, 3 e 4), 21, 22 (ultimo comma), 24 (commi 2 e 3), 26, 33 (ultimo comma) della legge n. 580 del 1967 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 600 mila.

3. L'inosservanza delle disposizioni della legge n. 580 del 1967 diverse da quelle indicate nei precedenti commi e del relativo regolamento di esecuzione nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dalla citata legge n. 580 del 1967 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni.

Art. 8

(Produzione e vendita del latte)

1. L'inosservanza degli artt. 1, 19, 20, 22, 24, 45 (comma 7, lett. a) e 46 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 (approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 9

(Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi)

1. L'inosservanza delle disposizioni provviste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari o delle bevande) e dai regolamenti delle leggi speciali è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 10

(Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari)

1. L'inosservanza dell'art. 14, comma 1, della legge n. 283 del 1962 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 mila a lire 60 mila.

2. L'inosservanza dell'art. 14, comma 2, della legge n. 283 del 1962 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25 mila a lire 150 mila.

Art. 11
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 succes-

sivamente modificata con legge regionale 31 novembre, 1977, n. 36.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Le sanzioni e le ammende previste dalla presente legge sono versate sul capitolo di nuova istituzione 1012014 "Sanzioni amministrative previste da leggi regionali".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 Febbraio 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 2

- Il decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 118 del 21-5-1928.

Nota all'art. 3

- Il Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 36 del 12-2-1929.

Nota all'art. 4

- Il DPR 10 agosto 1972, n. 967, è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 33 del 6-2-1973. Gli articoli 4 e 12 sono stati abrogati dall'art. 19 del DPR 30 dicembre 1992, n. 559 pubblicato nella Gazz. Uff. n. 28 S.O. del 4-2-1993.

Nota all'art. 5

- Il D.M. 3 febbraio 1977 è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 34 del 5-2-1977. Si riporta il testo dell'art. 13 così come sostituito dal D.M. 1 aprile 1977 pubblicato nella Gazz. Uff. n. 92 del 5-4-1977:

13. Chiunque ponga in vendita congiuntamente carne fresca, congelata e scongelata senza aver fatto la comunicazione di cui all'art. 3, primo comma, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1977, n. 63, è punito con la sanzione amministrativa di L. 5.000.000.

Per le violazioni alle altre disposizioni del presente decreto non punibili in base alle norme igienico-sanitarie vigenti ed al terzo comma dell'art. 7 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nota all'art. 7

- La L. 4 luglio 1967, n. 580 è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 189 del 29-7-1967, si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 5, 7 (ultimo comma), 10, 12 (comma 2), 16, 17, 18, 20 (commi 2, 3 e 4), 21, 22, 24, 26, 27, 33, 34 e 36:

1. È vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidità o per altra causa.

2. Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze allo scopo di renderli idonei alla alimentazione umana, i cereali che presentano una delle seguenti caratteristiche:

a) contenenti sostanze estranee che ne alterino le caratteristiche o semi di specie che rendano le farine nocive alla salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come: il loglio (*Lolium temulentum*), il gittione (*Agrostemma Githago*), il melampiro (*Melampyrum pratense seu arvense*), la trigonella (*Trigonella foenum graecum*);

b) invasi da crittogame, come: la carie (*Tilletia spp.*), il carbone (*Ustilago spp.*), la segale cornuta (*Claviceps purpurea*);

c) invasi da parassiti animali.

3. I cereali di cui all'articolo 1, nonché quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorità sanitaria competente per territorio, che provvederà al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.

5. Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei parassiti animali o vegetali può essere fatto soltanto con prodotti all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 (1/b) e con l'osservanza di quanto per ognuno di essi è stabilito dall'articolo 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283.

7. Commi 1 - 5 Omissis

È tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidità fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo art. 13.

10. È vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità, emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

12. comma 1 Omissis

È altresì vietato vendere, detenere per vendere, nonché impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.

16. Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso:

pezzature sino a 70 grammi, massimo 29%
pezzature da 100 a 250 grammi, massimo 31%
pezzature da 300 a 500 grammi, massimo 34%
pezzature da 600 a 1.000 grammi, massimo 38%
pezzature oltre i 1.000 grammi, massimo 40% (2/e)

Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.

Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi

con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto. È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

17. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato "pane di tipo 00".

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato "pane di tipo 0".

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 1 è denominato "pane di tipo 1".

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato "pane di tipo 2".

Il pane prodotto con farina integrale è denominato "pane di tipo integrale".

Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente "pane di semola" e "pane di semolato".

Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

18. Nella produzione del pane è vietato aggiungere ingredienti estranei, salvo quanto disposto negli articoli seguenti e salvi i competenti provvedimenti del Ministro per la sanità, emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione dell'impasto di residui di pane.

20. comma 1 Omissis

Il pane speciale con l'aggiunta di grassi deve contenere non meno del 4,5 per cento di sostanza grassa totale riferita a sostanza secca.

Il pane speciale al malto deve contenere non meno del 7 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca.

Il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che più ingredienti siano stati aggiunti, le diciture devono indicare questi in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso. È vietata la vendita di pane speciale con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato.

commi 5 e 6 Omissis

21. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione "pane" della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'articolo 20.

22. È denominato "grissino" il pane a forma di bastoncino ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con farina di grano tenero di tipo 0 o di tipo 00, acqua e lievito con o senza sale.

È consentita la produzione di grissini speciali, preparati con gli stessi ingredienti previsti per il pane speciale dal precedente articolo 20, nonché con i grassi alimentari industriali ammessi dalla legge.

Le caratteristiche degli ingredienti aggiunti devono corrispondere a quelle previste dagli articoli 19, 20 e 21 ed i grissini preparati con detti ingredienti devono essere posti in vendita secondo le modalità indicate nel precedente articolo 20.

Sulle confezioni sigillate devono essere indicati gli ingredienti, in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso.

In caso di vendita allo stato sfuso, tali indicazioni devono essere riportate sul contenitore con apposito cartellino indicante il prodotto.

24. La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce "pane", sia indicata in modo specifico.

Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.

Le imprese con rivendita di pane non annessa al panificio sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane fornito, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato.

Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane cui si riferiscono.

26. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.

È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garan-

zie di cui agli articoli precedenti.

27. È vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.

È consentita la produzione di paste alimentari fresche.

Nella produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizioni stabilite nei precedenti articoli per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidità. L'acidità non deve superare il limite di gradi 6; per la pasta alimentare fresca con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidità è stabilito in grado 7.

È consentito l'uso delle farine di grano tenero.

La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche.

Il limite di umidità stabilito nel 30 per cento per le paste alimentari fresche, poste in vendita in confezioni sigillate, che siano realizzate sotto vuoto o sterilizzate, in banda stagnata o formata di materia plastica.

34. È vietato qualsiasi trattamento della pasta di ogni tipo e specie con agenti chimici e la aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, salvo il disposto dei precedenti articoli e salvi i poteri del Ministero per la sanità a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

36. È vietato vendere o detenere per vendere pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla presente legge.

È altresì vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.

Nota all'art. 8

– Il R.D. 9 maggio 1929, n. 994 è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 146 del 24-6-1929, si riporta il testo degli articoli 1, 19, 20, 22, 24, 45 (così come sostituito dall'art. 2 del DPR 11 agosto 1963, n. 1504) e 46:

1. Chiunque intenda aprire una vaccheria per la produzione del latte destinato al consumo diretto, deve fare domanda al podestà, indicando la esatta ubicazione della vaccheria, le principali caratteristiche dei locali che la costituiscono, il numero degli animali e la razza cui appartengono, nonché la consistenza e le condizioni dei locali per l'abitazione del personale addetto alla vaccheria.

Il podestà fa eseguire dall'ufficiale sanitario e dal veterinario comunale, ognuno per la parte di sua competenza, un'ispezione per accertare le condizioni igieniche dei locali e lo stato sanitario del personale addetto e degli animali.

Fa, inoltre, accertare se i recipienti e gli utensili, da adibirsi alla raccolta e al trasporto del latte, corrispondono ai necessari requisiti di carattere igienico.

Degli accertamenti suddetti deve essere fatta relazione scritta, e, qualora essi siano favorevoli, il podestà rilascia l'autorizzazione richiesta.

Nei casi di consorzi o di altri enti legalmente costituiti per la produzione del latte di cui trattasi la domanda può essere avanzata dal presidente del consorzio o dell'ente per conto dei singoli interessati.

19. I recipienti per la mungitura, la raccolta il trasporto e il commercio del latte debbono essere riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria locale.

Essi devono essere mantenuti in stato di perfetta nettezza e non debbono mai servire per altro uso. Devono, inoltre, essere lavati dapprima con acqua potabile poi con una soluzione calda di soda al 3% o con latte di calce preparato mescolando una parte di calce spenta con quattro parti d'acqua, e da ultimo sciacquati ripetutamente con acqua bollente.

Subito dopo la lavatura i recipienti devono essere capovolti, con la bocca poggiante sopra apposito scolatoio, situato nel locale di cui al n. 2 dell'art. 2 del presente regolamento.

20. I recipienti adibiti al trasporto del latte (bidoni) debbono essere di metallo ed avere chiusura ermetica non suscettibile di manomissione con coperchio munito di cerniere di gomma, ovvero di altro idoneo materiale.

Il coperchio deve essere collegato, con adatto mezzo, al recipiente.

All'esterno di detti recipienti deve essere fissata, in modo inamovibile, una targa metallica con l'indicazione della loro capacità del nome del produttore e del luogo di provenienza del latte.

22. Chiunque intenda aprire una rivendita di latte deve fare domanda al podestà, il quale concede l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento dell'ufficiale sanitario, risulti che i locali soddisfano alle esigenze dell'igiene.

Detti locali devono avere:

- le pareti rivestite di mattonelle smaltate, o di altro idoneo materiale, per l'altezza di 2 metri almeno dal suolo;
- il pavimento di materiale impermeabile;
- le finestre e le altre aperture difese da reticelle metalliche e le porte d'ingresso munite di tende a bacchette pendule;

d) *abbondante acqua di lavaggio e una cella o armadio refrigerante per la conservazione del latte;*

e) *il banco per la vendita, di marmo o di altro materiale impermeabile e facilmente lavabile.*

24. *I recipienti contenenti il latte per la diretta vendita al banco devono essere riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria locale.*

In ogni caso essi debbono essere muniti di adatto rubinetto dal quale deve esclusivamente aver luogo la miscela del latte, essendo rigorosamente vietato di attingere o versare il latte dalla bocca del recipiente.

45. *commi 1-6 Omissis*

È fatto obbligo all' esercente la rivendita di latte di:

a) *apporre all'esterno ed all'interno della latteria cartelli, recanti l'indicazione ben leggibile "latte scremato" e "latte parzialmente scremato";*

b) *Omissis*

commi 8-9 Omissis

46. *Chiunque intenda produrre e mettere in commercio: crema, panna montata e analoghi, yoghurt, gioddu, kéfir e analoghi, latte in polvere e in blocchi, latte condensato, conserve di latte, latte umannizzato, maternizzato e analoghi, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità comunale.*

Con l'autorizzazione devono anche essere stabilite le norme igieniche da osservare nella produzione e nel commercio di dette preparazioni.

Nota all'art. 9

- Il DPR 26 marzo 1980, n. 327 è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 193 del 16-7-1980.

Nota all'art. 10

- La L. 30 aprile 1962, n. 283 è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 139 del 4-6-1962, si riporta il testo dell'art. 14, commi 1 (così come sostituito dall'art. 32 della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e 2:

14. *Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali.*

È vietato assumere o mantenere in servizio la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

Note all'art. 11

- La L. 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 329 del 30-11-1981.

- La L.R. 31 marzo 1973, n. 8 "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso" è pubblicata nel BUR n. 8/73 la L.R. 36/77 di modifica è pubblicata nel BUR n. 88/77.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 18 approvato dalla Giunta regionale il 10-9-1998.

- Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 22-12-1998.

- Vistato dal Commissario del Governo con nota dell'8-2-1999.

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 10

"SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge detta norme per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli enti locali volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Art. 2 (Finalità e principi)

1. Gli interventi previsti nella presente legge sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita della persona.

2. I Comuni, privilegiando forme di gestione associata, avviano progetti territoriali in cui prediligere

processi di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e socio-sanitarie che siano volte al superamento degli interventi a carattere assistenziale e alla promozione dei diritti e delle opportunità per i minori di qualunque origine e cittadinanza.

3. A tal fine i Comuni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di partecipazione e di manifestazione del pensiero.

Art. 3 (Commissione consultiva)

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione consultiva per i problemi dei minori costituita da:

- a) Assessore regionale ai servizi sociali - Presidente;
- b) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli studi;
- c) cinque membri, esperti in materia, in rappresentanza dei Comuni, uno per ogni provincia, designati dall'ANCI di Puglia;
- d) un membro, esperto in materia, designato dall'UPI di Puglia;
- e) un membro, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
- f) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per minori della Puglia;
- g) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale, operanti prevalentemente nel

campo dell'infanzia e dell'adolescenza;

- i) un membro designato dal Forum pugliese del terzo settore;
- j) due membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
- k) dirigente Settore servizi sociali della Regione;
- l) dirigente Ufficio minori della Regione.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal dirigente del Settore servizi sociali.

4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva, nell'area delle problematiche relative all'infanzia e all'adolescenza a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con almeno sette membri e decide a maggioranza dei presenti.

5. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

Art. 4

(Centro regionale di documentazione)

1. L'Assessorato regionale ai servizi sociali, in raccordo con le Amministrazioni provinciali, anche in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 opera quale centro di raccolta ed elaborazione dati sulla condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La Giunta regionale emana le norme direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi a:

- a) attività di documentazione, studio, ricerca sulla condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) predisposizione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento.

3. Per sostenere le attività del presente articolo, la Giunta regionale assegna, ai Comuni singoli o associati e alle Amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione associata, al fine di incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale.

Art. 5

(Ambiti territoriali)

1. L'Assessore regionale ai servizi sociali, al massimo ogni tre anni, sentito il parere della Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adoles-

scenza, dell'UPI e dell'ANCI di Puglia, propone alla Giunta regionale la determinazione di uno o più ambiti territoriali di intervento per ciascuna provincia. In sede di prima applicazione sono individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna Provincia.

Art. 6

(Competenze delle Province)

1. Le Province, per il rispettivo territorio, svolgono funzioni di promozione e coordinamento nei confronti degli enti locali.

2. Le Province promuovono, d'intesa con i Comuni, programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 7

(Piani territoriali di intervento)

1. I Comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'art. 5 approvano mediante accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, piani territoriali d'intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

2. Il piano triennale d'intervento dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) definizione del Comune capofila referente del progetto, responsabile delle procedure tecnico-amministrative;
- b) analisi quali-quantitative dei minori presenti nell'ambito;
- c) mappa e analisi delle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili sul territorio;
- d) definizione degli obiettivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 7 della l. 285/1997;
- e) individuazione delle risorse economiche disponibili o necessarie;
- f) elaborazione dei progetti annuali riferiti a servizi, azioni, interventi che si intendono attuare per raggiungere gli obiettivi previsti nel piano triennale attraverso la definizione:
 1. del livello territoriale di intervento;
 2. dei soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nell'accordo di programma;
 3. della copertura finanziaria, prevedendo una possibile compartecipazione dei soggetti coinvolti nonché le risorse già impegnate con finanziamenti di altre leggi o con fondi propri;
 4. della durata e dei tempi di realizzazione;
 5. della metodologia e degli strumenti di valutazione e verifica.

3. I piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, devono essere presentati alla Regione dai Comuni tramite la Provincia completi del piano economico e dell'accordo di programma stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo

settore.

Art. 8
(Finanziamenti)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dalle leggi statali e dal bilancio regionale, attribuisce agli ambiti territoriali le quote di finanziamento come segue:

- a) 4/10 in base alla popolazione residente;
- b) 6/10 in base alla popolazione minorile residente.

2. La Giunta regionale riserva una quota delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 5 per cento, per la realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle attività realizzate, cui devono attenersi gli enti locali compresi i Comuni riservatari delle quote del 30 per cento del fondo di cui alla l. 285/1997.

4. La Giunta regionale, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 3, dovrà prevedere che:

- a) gli enti locali assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, definiscano i piani territoriali d'intervento mediante accordi di programma in particolare con i Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile competenti per territorio;
- b) i piani territoriali siano triennali e articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi con relativo piano economico e indicazione della copertura finanziaria;
- c) il termine di presentazione dei piani d'intervento da parte degli enti locali sia fissato non oltre quattro mesi dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dei finanziamenti agli ambiti terri-

toriali;

- d) siano valutati prioritariamente piani d'intervento presentati dai Comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 della l. 285/1997;
- e) sia incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata tenendo conto prioritariamente dei Comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario.

5. La Regione, sentita la Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, approva e finanzia i progetti, presentati dai Comuni tramite la Provincia, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di intervento; la Commissione è convocata entro cinque giorni da tale termine e il parere s'intende comunque acquisito entro i successivi venti giorni.

6. I fondi assegnati e non utilizzati all'interno di un ambito possono essere destinati a finanziare i progetti di altri ambiti.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 786000, ammontante per il 1998 a lire 7.504.486.616, e con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 781030, ammontanti per il 1998 a lire 5 miliardi.

2. La declaratoria del capitolo di entrata 2037200 è modificata come segue: "Assegnazione statale per l'infanzia e l'adolescenza - legge 285/1997 e legge 451/1997 - Entrate vincolate".

3. La declaratoria del capitolo di spesa 786000 è modificata come segue: "Spese del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Fondi vincolati - legge 285/1997 e legge 451/1997".

4. La declaratoria del capitolo di spesa 781030 è modificata come segue: "Contributi regionali per interventi in favore dei minori - Legge in corso di approvazione - Fondi del bilancio autonomo".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 Febbraio 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

- La L. 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione

di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 207 del 5-9-1997.

Nota all'art. 3

- La L.R. 12 agosto 1981, n. 45 "Norme per il conferimento di consulenze", pubblicata nel BUR n. 74/81 è stata modificata dalla L.R. 37/94, si riporta il testo dell'art. 4:

Art. 4

«Ai componenti esterni per la partecipazione a commissioni consultive o ad altre Commissioni previste da leggi regionali, è attribui-

to un gettone di presenza per giornata di seduta fissato nella misura di L. 30.000.

Il gettone di cui al precedente comma non spetta ai componenti di Commissioni per i quali è stata, con altre leggi regionali, stabilita la indennità.

Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori dalla sede di lavoro della Commissione, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i componenti delle Commissioni estranei all'Amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale.

Nota all'art. 4

– La L. 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione Parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 302 del 30-12-1997.

Note all'art. 7

– La L. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 135 S.O. del 12-6-1990.

– Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della L. 285/97:

Art. 4

Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;

b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;

c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;

d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;

e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;

f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dell'articolo 47 ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;

g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;

h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;

i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;

l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.

2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

Art. 5

Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;

b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza

a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

Art. 6

Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.

2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Art. 7

Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;

c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

Nota all'art. 8

– In riferimento della lettera a) al "comma 2 dell'art. 1 della L. 285/1977" deve intendersi al comma 2 dell'art. 1 della L. 285/1997 che così dispone:

Art. 1

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. Omissis

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

3. 4. Omissis

LAVORI PREPARATORI

– Disegno di legge n. 9 approvato dalla Giunta regionale il 3-6-1998.

– Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 15-12-1998.

– Vistato dal Commissario del Governo con nota dell'8-2-1999.

